CAMERA DEI DEPUTATI N. 1502

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CAVALIERE e DI GIESI

Presentata il 2 giugno 1977

Norme per la unificazione della riscossione contributiva e per il coordinamento delle attività previdenziali

ONOREVOLI COLLEGHI ! — In un regime democratico come il nostro, tutti i cittadini non possono non godere di una vasta gamma di diritti fondamentali, fra i quali occupano un posto di rilievo i diritti sociali, ora inquadrati fra quei diritti inalienabili dell'individuo che realizzano la liberazione dal bisogno e tutelano altri peculiari aspetti della personalità umana in vista del suo svolgimento e sviluppo. I principali diritti fondamentali dell'individuo che attengono alla liberazione dal bisogno si traducono in essere attraverso la previdenza e l'assistenza sociale.

Storicamente, la previdenza sociale è sorta come fenomeno mutualistico di gruppi limitati di lavoratori; poi tale fenomeno si è allargato in forme più evolute di previdenza sociale, nel cui campo la tendenza più moderna è quella dell'estensione della tutela previdenziale ad un numero sempre maggiore di categorie di assistiti, con notevole estensione dei compiti degli enti previdenziali, sostituendo, così, il tradizionale concetto di rischio professionale con quello di bisogno, che contraddistingue il sistema di sicurezza sociale.

Oggi, il tema dominante è quello della necessità, avvertita da larghi strati della popolazione, di procedere ad un riordinamento della previdenza sociale, attraverso l'unificazione e il raggruppamento per settori degli Istituti che la gestiscono, al fine di ottenere un coordinamento delle attività previdenziali ed assistenziali ed una notevole economia nelle spese di funzionamento.

Questa necessità si impone, a nostro avviso, per motivi di ordine morale, di ordine tecnico e di ordine economico.

Infatti, si consideri innanzi tutto che coloro i quali hanno diritto alla previdenza sociale, pongono a base delle loro pretese delle esigenze fondamentali di vita e di libertà che, pur se, ovviamente, sono uguali per ciascun individuo, si rapportano, tuttavia, alla personalità di ognuno, creando, così, una tutela differenziata e non uniforme, anche se per altro è facilmente intui-

bile l'impossibilità di adeguare la tutela previdenziale e assistenziale alle molteplici esigenze degli individui.

Inoltre, si riconosca che la *congèrie* di enti grandi, medi e piccoli oggi esistenti simbolizza la mancanza di indirizzi precisi in un campo così vitale come quello della previdenza sociale e soprattutto l'inesistenza di un programma organico e razionale che consenta un migliore collocamento degli ingenti mezzi finanziari a disposizione, intendendo per migliore collocamento una utilizzazione dei contributi assicurativi tale da consentire più adeguate prestazioni ed una migliore disciplina di esse, col minor costo di gestione possibile.

Da ultimo, è appena il caso di ricordare che l'unificazione delle varie gestioni preposte alla erogazione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali, e il cui numero non ha potuto per altro non descrivere una parabola ascendente in virtù della costituzione di altre gestioni speciali, porta inevitabilmente ad una sensibile riduzione dell'onere di funzionamento.

In tal modo sarà più facile conseguire l'obiettivo finale, che è quello dell'adeguamento ai princìpi sanciti dalla nostra Costituzione, dai quali, purtroppo, ancora oggi ci separano quelle intese che pur se hanno contribuito a collocare il nostro sistema previdenziale tra quelli più avanzati, poco o nulla hanno fatto per introdurre il sistema della sicurezza sociale.

Riteniamo, pertanto, indifferibile la realizzazione di due finalità soprattutto: *a*) l'accertamento e la riscossione unificata dei contributi assicurativi; *b*) la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Inoltre, altrettanto improrogabile deve essere considerato il trasferimento, nell'organico dell'INPS, del personale dell'INAM e dell'INAIL – pur essendone stata prevista la gradualità, in relazione alla graduale fiscalizzazione degli oneri sociali inerenti all'assistenza sanitaria – e del Servizio per i contributi agricoli unificati di cui è prevista la soppressione, per la conseguente riscossione da parte dell'INPS dei contributi dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori agricoli autonomi, associati e subordinati. Nel contempo, si impone la necessità di delegare il Governo, affinché vengano apportate delle modificazioni alle norme relative ai lavoratori agricoli, con l'introduzione di una nuova disciplina che ponga termine a situazioni ormai divenute intollerabili, soprattutto per quanto attiene agli elenchi anagrafici la cui validità è da lunghi anni prorogata.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

L'INPS provvede all'accertamento ed alla riscossione unificata dei contributi di pertinenza delle proprie gestioni, di quelli dovuti all'INAM e all'INAIL, nonché della contribuzione unificata, secondo le norme per questa vigenti, in sostituzione del Servizio per i CAU.

ART. 2.

Il Comitato Esecutivo dell'INPS detta norme relative alla vigilanza, all'accertamento, alla riscossione, alla ripartizione ed al recupero dei contributi soggetti alla riscossione unificata, ne regola e coordina l'attività e sovraintende ad essa.

ART. 3.

Presso l'INPS sono costituite le anagrafi dei lavoratori assicurati e dei datori di lavoro tenuti al versamento dei contributi di cui all'articolo 1.

Per l'attuazione di quanto disposto al precedente comma, gli Istituti di cui all'articolo 1 della presente legge hanno l'obbligo di fornire all'INPS, con le modalità che saranno concordate con quest'ultimo, tutti i dati e gli elementi necessari.

Il coordinamento tra le anagrafi di cui al primo comma e l'anagrafe tributaria istituita con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 sarà disciplinato con decreto dei Ministri delle finanze e del lavoro e previdenza sociale.

Le aziende esercenti in diverse province possono essere autorizzate dall'INPS, sempre che ne facciano domanda, ad accentrare gli adempimenti contributivi presso una sola Sede dell'Istituto medesimo.

ART. 4.

L'INPS provvede alla classificazione dei datori di lavoro ai fini dell'applicazione delle norme di previdenza e di assistenza sociale.

I ricorsi amministrativi in materia di inquadramento dei datori di lavoro e dei contributi oggetto della presente legge devono essere presentati, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, alla Sede provinciale dell'Istituto che lo ha adottato, e decisi, entro 90 giorni dalla data di presentazione, dai Comitati provinciali dell'INPS, competenti per territorio. La mancata decisione entro tale termine, sottintende la reiezione del ricorso a tutti gli effetti.

Avverso la decisione del Comitato provinciale è ammesso ricorso al Comitato esecutivo dell'INPS, da presentarsi entro 90 giorni dalla notifica della decisione del ricorso di I grado o dal termine entro cui detto ricorso doveva essere deciso. Il ricorso in II istanza non deciso entro 90 giorni dalla data della presentazione si intende respinto a tutti gli effetti.

I ricorsi relativi alla contribuzione dovuta dagli esercenti attività commerciali, da presentarsi nei termini previsti nei commi precedenti, devono essere decisi in I istanza dai Comitato provinciali e in II istanza dai Comitati di vigilanza delle rispettive Gestioni.

I ricorsi riguardanti la contribuzione dovuta dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e dai rispettivi concedenti, da presentarsi nei termini stabiliti nei commi precedenti, sono decisi in I istanza dai Comitati provinciali e in II istanza dal Comitato di vigilanza della relativa Gestione. Il 9° comma dell'articolo 10 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, è abrogato.

I gravami di cui al presente articolo non sospendono i provvedimenti di inquadramento emanati dall'INPS.

ART. 5.

A decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 6 del precedente articolo 4 si applicano anche in materia di inquadramento dei datori di lavoro agricoli e di contenzioso amministrativo riguardante la previdenza e l'assistenza relativa a rapporti di lavoro in agricoltura.

I lavoratori agricoli devono essere iscritti nei relativi elenchi nominativi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni.

ART. 6.

Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge.

ART. 7.

I contributi assicurativi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, rispettivamente ai sensi della legge 4 luglio 1959, n. 463 e della legge 22 luglio 1966, n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni sono accertati e riscossi secondo le modalità ed entro i termini stabiliti dal Comitato esecutivo dell'INPS.

ART. 8.

I contributi previdenziali ed assistenziali, già riscossi dallo SCAU, dovuti dai datori di lavoro agricoli per i lavoratori agricoli dipendenti e categorie ad essi assimilate, sono accertati e riscossi secondo le modalità ed entro i termini stabiliti dal Comitato esecutivo dell'INPS.

ART. 9.

I contributi previdenziali ed assistenziali, dovuti dai coltivatori diretti, dai mezzadri e coloni e rispettivi concedenti nonché quelli dovuti dai concedenti fondi a mezzadria o a colonia per le assicurazioni contro le malattie e la tubercolosi, per l'assistenza farmaceutica e per l'assistenza malattia ai pensionati, sono accertati e riscossi con le modalità stabilite dalla legge 9 gennaio 1963, n. 9, e successive modificazioni ed integrazioni, contestualmente ai contributi dovuti per le assicurazioni per l'invalidità e vecchiaia e contro gli infortuni sul lavoro e per l'assistenza agli orfani dei lavoratori.

L'accertamento dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri e rispettivi concedenti soggetto agli obblighi assicurativi è effettuato con le modalità di cui alla legge 9 gennaio 1963, n. 9.

La Commissione provinciale di cui all'articolo 12 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, a decorrere dal 1° gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge, è integrata da un funzionario delegato dal Direttore della sede provinciale dell'INAM.

ART. 10.

A decorrere dalla data di cui al 3° comma dell'articolo 6, i compiti e le funzioni dello SCAU sono assunti dall'INPS che subentra in tutte le sue attività e passivita risultanti a tale data.

Con la stessa decorrenza è soppressa la Commissione centrale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75.

I compiti della Commissione centrale sono attribuiti al Comitato esecutivo dell'INPS, tranne quelli di cui all'articolo 11, 5° comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 e all'articolo 3, 5° comma, del decreto legge 1° luglio 1972, n. 287, convertito nella legge 8 agosto 1972, n. 459, che sono devoluti al Comitato di vigilanza della gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

ART. 11.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti i dipendenti del soppresso Servizio CAU sono trasferiti all'INPS, che li inserisce nelle corrispondenti qualifiche in aumento del proprio organico.

Con la stessa decorrenza il personale dell'INAM e dell'INAIL, addetto, alla data del 31 dicembre 1976, ai servizi centrali e periferici di vigilanza, accertamento e riscossione dei rispettivi contributi, è trasferito all'INPS.

Il personale dell'INAM e dell'INAIL non più addetto, alla data del 31 dicembre 1976, ai servizi di cui al comma precedente, è trasferito all'INPS purché nel precedente quinquennio abbia prestato almeno 3 anni di attività nei suddetti servizi e ne facciano domanda entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il numero dei posti relativo al personale trasferito in base ai commi 2 e 3 è portato in aumento dell'organico dell'INPS e in detrazione di quelli dell'INAM e dell'INAIL dalla data di cui al 1° comma.

Gli organi dell'INPS dello SCAU, dell'INAM e dell'INAIL possono concordare per il rapido avvio della riscossione unificata l'immediato utilizzo di personale e di eventuali dotazioni strumentali di lavoro.

ART. 12.

Il personale di cui al 1° comma del precedente articolo 11 può chiedere, entro tre

anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere equiparato a quello di cui all'articolo 21 - lettera D - del Regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza del personale del l'INPS.

ART. 13.

Il personale che esercita la facoltà prevista dal precedente articolo 12 ha diritto, ai soli fini previdenziali, al riconoscimento di sette anni di servizio utile in aggiunta a quello maturato e a tre scatti biennali sullo stipendio in godimento all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.

ART. 14.

Il personale dei tre Enti di cui all'articolo 11, trasferito all'INPS, è inquadrato ai sensi dell'articolo 7, ultimo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Al suddetto personale è garantito il trattamento di previdenza previsto dall'ordinamento dell'Ente di provenienza, mediante l'iscrizione al fondo integrativo di previdenza per il personale dell'INPS, cui l'Ente di provenienza deve versare i contributi relativi ai servizi di ciascun dipendente trasferito, o ai periodi riconosciuti utili ad esso, e versati nei fondi integrativi o sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché i relativi interessi composti al saggio annuo del 3 per cento dal 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono al 31 dicembre dell'anno precedente quello del trasferimento del personale.

Per lo SCAU la iscrizione di tutti i dipendenti al fondo integrativo dell'INPS si assolve con il passaggio di tutte le disponibilità esistenti nell'apposito fondo di previdenza del Servizio stesso al Fondo integrativo dell'INPS.

Al personale di cui al primo comma è garantito altresì il trattamento di quiescenza previsto dall'Ordinamento dell'Ente di provenienza.

ART. 15.

La Regione Trentino Alto Adige e le province di Trento e Bolzano provvedono all'emanazione di norme per l'attuazione della presente legge nei confronti delle Casse mutue provinciali di Trento e Bolzano.